

# TI\_GERICHTE 17.2004.45 vom 9. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2004.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.45)

FR: TI\_GERICHTE 17.2004.45 du 9 août 2004

IT: TI\_GERICHTE 17.2004.45 del 9 agosto 2004

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Il Tribunale federale ha disposto il rinvio a questa Corte perché statuisca di nuovo sul ricorso del Procuratore pubblico circa l'accusa di promovimento della prostituzione, dalla quale l'imputato era stato prosciolto. Riferendosi art. 195 cpv. 2 CP, che punisce con la reclusione o la multa chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarre un vantaggio patrimoniale, spinga altri alla prostituzione, esso ha stabilito – diversamente da quanto avevano ritenuto le autorità cantonali – che l'imputato aveva indotto le quattro ragazze al mercimonio (consid. 3.6). A mente del Tribunale federale, in effetti, l'imputato aveva approfittato di un rapporto di dipendenza in danno di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (ma non di \_\_\_\_\_), tanto dal profilo oggettivo quanto dal profilo soggettivo. Onde l'adempimento dell'art. 195 cpv. 2 CP e l'accoglimento del ricorso su questo punto (consid. 3.7.2).

### E. 3

Nell'ambito del ricorso per cassazione il Tribunale federale si è domandato dipoi se, oltre che sospingere le tre donne alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza, l'imputato abbia agito anche per lucro, ciò che si sarebbe potuto ripercuotere sulla commisurazione della pena (consid. 3.8). Ricordato che il Procuratore pubblico individuava il lucro negli introiti derivanti dalla locazione dei vani destinati all'esercizio della prostituzione, il Tribunale federale ha confermato che il fatto di ricavare guadagni dalla locazione di simili vani non connota già di per sé un fine di lucro (consid. 3.9 e 3.10). Scartata l'opinione estrema, stando alla quale la locazione di tali vani anche a pigioni elevate (ma non di usura: art. 157 CP) non costituisce reato, e ammesso invece il possibile fine di lucro da parte di chi appigiona locali a prezzo “esagerato” (consid. 3.9), il Tribunale federale si è chiesto se il corrispettivo di fr. 65.–/90.– giornalieri pagato dalle prostitute nel caso specifico per vitto e alloggio non fosse esagerato. Pur dando atto che al riguardo il giudice del merito fruisce di ampio apprezzamento, esso ha nondimeno ritenuto il prezzo in questione “molto elevato”, sebbene le autorità cantonali avessero accertato una relazione di per sé non sproporzionata fra tale prezzo e la controprestazione fornita. Alle autorità cantonali esso ha rimproverato nondimeno di avere escluso l'esistenza di una coercizione senza spiegare in che senso il prezzo pagato dalla prostitute per vitto e alloggio fosse proporzionato alla controprestazione offerta. A parere del Tribunale federale, con prezzi compresi tra fr. 1950.– e fr. 2700.– mensili ci si devono aspettare standard alberghieri di livello per lo meno discreto. E siccome tale verifica risulta determinante per sapere se il prezzo pagato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per vitto e alloggio

fosse esagerato, e come tale coercitivo nel senso dell'art. 195 cpv. 2 CP, esso ha rinviato gli atti all'autorità cantonale perché accerti la qualità della controprestazione offerta dall'imputato e statuisca di nuovo (consid. 3.10). Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale non può procedere essa medesima ad accertamenti che non si evincono dagli atti (art. 296 cpv. 1 CPP), come in concreto quello sulla proporzionalità fra prestazione e controprestazione in fatto di vitto e alloggio. Certo, il primo giudice non aveva mancato di rilevare che negli ultimi anni si sono moltiplicati in tutto il territorio cantonale esercizi pubblici assimilabili, nella modalità di gestione, al \_\_\_\_\_. Ha soggiunto altresì che tali esercizi, in prevalenza strutture alberghiere non più adatte ai bisogni della normale offerta di alloggi perché antiquate, venivano adibiti alla pratica della prostituzione da gestori spregiudicati (sentenza di assise, pag. 11). In mancanza di riscontri più precisi sul caso specifico del \_\_\_\_\_, ciò non basta tuttavia per trarre conclusioni sul livello qualitativo di vitto e alloggio. Ciò posto, non rimane che ritornare il fascicolo del processo a un'altra Corte delle assise correzionali perché accerti, dopo le necessarie indagini (e interpellando – ove occorra – specialisti nel ramo della ristorazione) quale fosse il rapporto qualità/prezzo, al momento dei fatti, del vitto e dell'alloggio forniti dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto qualità/prezzo fosse “esagerato”.

#### **E. 4**

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del Procuratore pubblico nella misura in cui quest'ultimo reputava l'imputato colpevole di promovimento della prostituzione per avere leso la libertà d'azione della quattro donne, sorvegliandole nella loro attività (consid. 4.4 pag. 17 in alto con riferimento all'art. 195 cpv. 3 CP). Nella misura in cui il Procuratore pubblico insorgeva contro il proscioglimento dell'imputato dall'analogha accusa per avere mantenuto le quattro donne nella prostituzione, il ricorso del Procuratore pubblico è stato finanche dichiarato inammissibile (consid. 5.1 e 5.2 riferito all'art. 195 cpv. 4 CP). Tali punti rimangono quindi acquisiti e non vanno rimessi in discussione.

#### **E. 5**

Se ne conclude, seguendo le indicazioni del Tribunale federale, che in quanto ammissibile il ricorso del Procuratore pubblico diretto contro la sentenza di assise dev'essere accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata che proscioglieva l'imputato dall'accusa di promovimento della prostituzione va quindi modificato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento della prostituzione per avere sospinto \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a prostituirsi profittando di un rapporto di dipendenza. Gli atti vanno invece rinviati a una nuova Corte delle assise correzionali affinché – eseguiti i necessari accertamenti – stabilisca se nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ il ricorrente si è pure reso colpevole di promovimento della prostituzione per avere sospinto le quattro donne a prostituirsi per trarre vantaggio economico. Il parziale accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla pena. La nuova Corte di assise dovrà infatti ricommisurare la pena principale, così come dovrà pronunciarsi sull'espulsione, sulla sua sospensione condizionale e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente espulsione una volta stabilito in quale misura il ricorrente si sia reso colpevole di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP (se per avere soltanto abusato di un rapporto di dipendenza, come ha definitivamente stabilito il Tribunale federale, o per avere anche voluto trarre un vantaggio patrimoniale), considerando in ogni modo la condanna per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, passata

in giudicato (dispositivo n. 1 della sentenza di assise). L'accoglimento, ancorché parziale, del ricorso del Procuratore pubblico comporta anche l'annullamento del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata, che non dà seguito alla pronuncia sulle pretese della parte civile \_\_\_\_\_ (v. art. 272 CPP). Dato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di promovimento della prostituzione nei confronti di \_\_\_\_\_, almeno per la fattispecie definitivamente decisa dal Tribunale federale, la nuova Corte di assise dovrà statuire anche sulla richiesta di parte civile, senza riguardo al fatto che il ricorso di lei sia stato dichiarato inammissibile. Inevitabile, infine, è l'annullamento del dispositivo n. 6 sulle spese processuali, al cui riguardo la nuova Corte dovrà rideterminarsi.

#### **E. 6**

Rimane da vagliare se il rinvio disposto dal Tribunale federale giovi anche a \_\_\_\_\_, il cui ricorso – come si è appena accennato – era stato dichiarato inammissibile. La risposta è negativa, dato che soltanto il coimputato può automaticamente beneficiare dell'accoglimento per errata applicazione della legge di un ricorso presentato dall'altro imputato (art. 297 CPP). I dispositivi n. 3 e 4 della sentenza del 26 novembre 2003 di questa Corte rimangono perciò invariati. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che alla parte civile deriva alcun pregiudizio, dato che potrà far valere i suoi diritti di parte lesa davanti alla nuova Corte di assise, la quale dovrà dar seguito alla presente decisione di rinvio.

#### **E. 7**

Pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali conseguenti al parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico vanno perciò addebitati allo Stato, che rifonderà ad \_\_\_\_\_ – il quale ha avuto causa vinta per una parte dell'imputazione principale (art. 195 cpv. 3 e 4 CP), come pure per l'imputazione di truffa e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri – un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento della prostituzione per avere, profittando di un rapporto di dipendenza, sospinto \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a prostituirsi, mentre i dispositivi n. 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata sono annullati, con rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad \_\_\_\_\_ fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 3. Il ricorso di \_\_\_\_\_ è inammissibile. 4. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà ad \_\_\_\_\_ fr. 1500.– per ripetibili. 5. Intimazione a: – Ministero pubblico, 6901 Lugano; – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Corte delle assise correzionali di \_\_\_\_\_; – Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona; – Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne; – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona; – Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano; – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna; – \_\_\_\_\_ (parte civile). Terzi implicati 1. PC1 1 rappr. da: RC1 2. PC2 Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente

segretario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.